

Zes 2025: dal 15 aprile via alle comunicazioni per il credito integrativo

23 Febbraio 2026



L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026, il Modello di comunicazione, con le relative Istruzioni, per la fruizione dell'ulteriore quota di credito d'imposta Zes per il 2025, pari al 14,61%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (art.1, co. co.448-452, Legge 199/2025).

Il credito d'imposta del 14,61% si aggiunge all'importo-base del credito Zes per il 2025, pari al 60,38%, e già accordato alle imprese a seguito della verifica del numero di comunicazioni integrative e dell'importo degli investimenti alla data del 2 dicembre scorso (cfr. anche il Provvedimento n. 570046/2025).

In totale, quindi, il credito d'imposta Zes spetta per il 2025 in misura pari al 75%, e viene riconosciuto alle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la prescritta comunicazione integrativa ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Per poter fruire del credito d'imposta aggiuntivo, le imprese interessate devono trasmettere il Modello di comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, e nello stesso devono dichiarare di non aver ottenuto, per i medesimi investimenti, il credito d'imposta Transizione 5.0 (scaduto nel 2025).

Inoltre, le istruzioni al Modello confermano che la somma fra le due percentuali di credito riconosciuto non deve eccedere l'importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa che era stata trasmessa entro lo scorso 2 dicembre.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, ed in ogni caso dopo il rilascio di una ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione, che dà il via libera alla fruizione del beneficio.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve rendere le dichiarazioni di cui alla lettera h della comunicazione sostitutiva di atto notorio contenuta nel Modello o, in mancanza, deve compilare il Quadro C dello stesso.

In questo caso, prima di utilizzare il credito Zes, l'impresa deve attendere la comunicazione di assenso dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'effettuazione dei controlli antimafia.

Sul tema, si ricorda che il credito d'imposta Zes è stato prorogato dalla Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con un ampliamento del beneficio anche per gli investimenti realizzati nelle regioni Marche e Umbria, che si aggiungono, così, agli altri territori già assistiti dalla misura (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

Anche per il triennio 2026-2028, con il Provvedimento n.3882 del 30 gennaio scorso, sono stati già

approvati i Modelli di comunicazione (iniziale ed integrativa) per fruire del beneficio.

Allegati

Provvedimento_Prot_n_56564_del_16_febbraio_2026

[Apri](#)

Modello

[Apri](#)

Istruzioni

[Apri](#)

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Politiche

Fiscali

Tel. 06 84567.291/256

E-Mail:

politichefiscali@ance.it